

REGOLAMENTO (CE) N. 442/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio ⁽²⁾, prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione specifico di 4 722 tonnellate di carni suine attribuito agli Stati Uniti.
- (3) L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con la decisione 2007/444/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'attribuzione al Canada di un contingente tariffario di importazione specifico di 4 624 tonnellate di carni suine.
- (4) Le modalità d'applicazione per la gestione di tali contingenti tariffari d'importazione, in prosieguo «i contingenti», sono stabilite attualmente dal regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007,

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine ⁽⁴⁾, dal regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America ⁽⁵⁾, dal regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie dal Canada ⁽⁶⁾, e dal regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione per le carni suine ⁽⁷⁾.

- (5) L'utilizzazione del principio «primo arrivato, primo servito» si è rivelata positiva in altri settori agricoli, e ai fini di una semplificazione amministrativa, occorre che d'ora in avanti la maggioranza dei contingenti, utilizzati molto poco, attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 806/2007 e dal regolamento (CE) n. 1382/2007, siano gestiti secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tale misura va applicata conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾.
- (6) Peraltro, è opportuno che i due contingenti di lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati che figurano nei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 e recanti i nn. 09.4038 e 09.4170, e il contingente di carni suine originario del Canada e recante il n. 09.4204, per i quali l'esperienza acquisita è ancora scarsa, restino gestiti con il metodo d'esame simultaneo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁹⁾ dev'essere applicato per questi tre contingenti, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.
- (7) Tenuto conto delle particolarità connesse al trasferimento da un sistema di gestione all'altro, occorre che i contingenti gestiti secondo il metodo del «primo arrivato, primo servito» siano considerati non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.⁽⁶⁾ GU L 217 del 22.8.2007, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 28.⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.